



COMUNE DI CASTELLANETA

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

CAPO I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Art. 1 **Oggetto, finalità e principi**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di Legge e dello Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge a cui si fa "rinvio dinamico" per ogni integrazione e/o modifica regolamentare che non richieda un apposito provvedimento deliberativo di recepimento.

3. Nello svolgimento dei lavori e delle funzioni del Consiglio comunale sono assicurate adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nella composizione dei propri organi, il Consiglio comunale s'ispira e si conforma, mediante azioni positive, alla Legge che favorisce le pari opportunità nella vita politica e negli organi pubblici (Legge 23 novembre 2012, n. 215).

Art. 2 **Durata in carica del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3 **La sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito

è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3. Su proposta del Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

Art. 4

Consiglieri Comunali

1. I consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 5

Deleghe

1. Sono delegabili da parte del Sindaco ai Consiglieri alcune competenze che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare. Il potere di delega potrà essere esercitato, nei confronti dei Consiglieri, unicamente con i limiti sopra evidenziati.

Art. 6

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco neoeletto, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 7

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Eletto il Presidente, nella stessa seduta e con le medesime modalità, si procede alla elezione di due Vice Presidenti del Consiglio Comunale di cui uno Vicario, che sostituirà il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nella conduzione dei lavori.
3. Uno dei due Vicepresidenti è assegnato alle minoranze consiliari.
4. Ricopre la funzione di vicario il consigliere che ha ottenuto più voti durante l'elezione dei Vice Presidenti.

CAPO II

IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente e da due vice Presidenti.
2. L'Ufficio di presidenza è organismo consultivo.
3. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente; alle sue riunioni è di norma invitato il Sindaco o suo delegato.
4. L'Ufficio di presidenza si avvale, qualora necessario e su richiesta del Presidente, dell'assistenza del Segretario Generale Comunale.
5. L'Ufficio di Presidenza è tenuto a riunirsi almeno una volta al mese per stabilire il calendario del question time sulla base delle interrogazioni pervenute.

Art. 9

Presidenza delle adunanze

1. La presidenza delle adunanze del Consiglio Comunale spetta al Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la presidenza è assunta dal Vice presidente Vicario del Consiglio Comunale.

3. In caso di assenza del Presidente e dei Vice presidenti la seduta è presieduta dal Consigliere anziano (inteso quale consigliere che assomma ai voti di preferenza il maggior numero di voti di lista) presente.

Art. 10

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire al Segretario del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

4. I Consiglieri che intendono aderire, nel corso del mandato, ad un diverso gruppo debbono darne immediata comunicazione al Segretario del Comune ed al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5. Il Consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve

essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 12

Costituzione

1. Ogni Gruppo Consiliare è regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta al Segretario del Comune comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capogruppo.

2. Ogni Gruppo è tenuto, altresì, a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare Permanente.

2. Il Sindaco può proporre al Presidente del Consiglio Comunale di sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vicepresidente del Consiglio Comunale. Alla riunione partecipano il Segretario Comunale od il suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 13.

5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.

6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso delegato.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 14

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni Permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica, con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della elezione della Giunta.

2. Le Commissioni Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta limitata ad 1. La votazione è segreta ed ogni Consigliere può esprimere una preferenza per ogni commissione.

Ogni commissione è formata da 5 Consiglieri.

Ogni Consigliere può essere sostituito da altro Consigliere dello stesso gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consiglieri del suo Gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

5. Alle Commissioni possono assistere, senza diritto di voto, i Consiglieri Comunali che lo vogliano.

ART. 15

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare in tal caso le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio Comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente della Commissione Permanente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio ovvero inoltrato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal consigliere comunale al momento della nomina almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare.

7. La convocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inviata anche attraverso la posta elettronica. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet del Comune a cura del Segretario della Commissione.

8. Al fine del contenimento delle spese, i consiglieri comunali che in una stessa giornata partecipino a più commissioni di cui facciano parte o per le quali siano delegati, hanno diritto esclusivamente ad un solo gettone di presenza.

9. In ogni caso sono esclusi rimborsi spese di viaggio per la partecipazione alle commissioni.

10. La liquidazione dei gettoni di presenza dovrà essere disposta semestralmente dal competente ufficio

Art. 16

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 3° dell'art. 12 dello Statuto.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale tra le 24 e le 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 17

Funzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni Permanenti è l'esame dei problemi ad esse affidati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Municipale e dal Sindaco. Le Commissioni possono altresì formulare proposte e suggerimenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere esibizione di atti e documenti per i quali non può essere opposto il segreto d'ufficio. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Art. 18

Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

Commissione 1[^]	Bilancio, Finanze e Programmazione (Programmazione, Bilancio, Finanze, Tributi, Rapporti istituzionali).
Commissione 2[^]	Affari Generali (Affari Generali, Personale e Strutture degli Uffici, Polizia Urbana).
Commissione 3[^]	Servizi Sociali, Culturali e del Tempo Libero (Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca).
Commissione 4[^]	Sviluppo Economico (Industria, Commercio, Artigianale, Turismo Agricoltura, Cooperazione, Lavoro, Formazione Professionale).
Commissione 5[^]	Assetto e Organizzazione del Territorio (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Risorse Naturali, Tutela del Territorio e delle Riserve Naturali, Difesa del Suolo).

Art. 19

Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei Servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 20

Commissioni di inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale, su istanza sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, da responsabili degli uffici e servizi, dei rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede e n. 1 rappresentante per ogni gruppo.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio, dei Revisori, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.

Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente della stessa Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 21

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può, quando lo ritiene opportuno, nominare delle Commissioni di studio, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione di incarico sono stabilite la nomina del Presidente, le modalità e la durata della Commissione e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del Bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Sindaco e sottopone al Consiglio Comunale, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 22

Scrutatori - Designazioni e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza del numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

SESSIONI E SEDUTE

Art. 23

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta e chiusa la seduta, tranne i casi in cui la Legge e lo Statuto disciplinano diversamente.

Art. 24

Sessioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie, anche ai fini della convocazione, quelle nel cui ordine del giorno figurano l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale e quelle relative alla approvazione del Conto Consuntivo.
3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
4. Nei casi di urgenza è possibile la convocazione in seduta straordinaria - urgente.

Art. 25

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto o a mezzo posta elettronica certificata.

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la notifica per assenza del destinatario e dei familiari, procedendo ai sensi dell'art. 140 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti, va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza; con idonee forme di pubblicità l'avviso di convocazione è fatto conoscere alla cittadinanza.

8. Gli atti relativi agli argomenti da trattare devono essere disponibili tra le 24 e le 48 ore prima della seduta, ad eccezione del progetto di Bilancio di Previsione annuale o pluriennale, che devono essere disponibili almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

9. Il Consiglio può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Presidente del Consiglio Comunale, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

10. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.

11. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio Comunale, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

12. Può infine, con le modalità di cui all'art. 141, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essere riunito, dall'Organo indicato dalla normativa vigente quanto sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

13. Le riunioni a cura del Presidente del Consiglio Comunale devono essere partecipate al Prefetto almeno tre giorni prima, salvo casi d'urgenza.

14. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

15. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 26

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sette consiglieri, senza computare il Sindaco.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 27

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.

Art. 28

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco ed ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 25.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma del presente articolo.

Art. 29

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione, occorrendo la votazione ha luogo per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 30

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

Sono consentite le registrazioni delle adunanze effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

E' consentita la diffusione diretta in streaming delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.

Verranno affissi avvisi chiari e sintetici agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzione di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2016, attuazione effettiva a partire dal 25 maggio 2018, la deroga alla "riservatezza" nei confronti dello "svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica", dovrà attuarsi nei modi contemplati dal vigente "sistema" di trattamento dei dati personali nell'ambito delle

Pubbliche Amministrazioni e, nel caso di specie, di quella propriamente applicabile alle Amministrazioni comunali¹.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

CAPO II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 31

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 32

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 33

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

¹ (cfr. TAR VENETO, SEZ. I - sentenza 16 marzo 2010 n. 826).

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 34

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo disturbi il proseguimento dei lavori.

Art. 35

Iscrizioni a parlare

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 36

Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, non possono però intervenire più di una volta nelle discussioni su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 37

Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali cui all'art. 42, c. 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b) dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposta comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

e) dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b) sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) cinque minuti, per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 38

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

4. Dopo il proponente sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli intervenuti sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga dal Presidente del Consiglio Comunale chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 39

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 40

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti. Pari tempo spetta a ciascun Consigliere la cui dichiarazione di voto sia in dissenso da quella del proprio Gruppo.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 41

Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione toglie la seduta.

Art. 42

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.

4. Le schede bianche si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 43

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio Comunale, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 44

Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al 2° comma dell'art. 29 e sono firmati dal Presidente.
3. Ai verbali di cui al comma 1° possono essere allegati i resoconti stenografici o la trascrizione della registrazione del nastro magnetico.

Art. 45

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive si danno come non avvenute ove non facciano espressa e chiara menzione della modificazione e della revoca.

Art. 46

Segretario – Vicesegretario

1. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano il Segretario Comunale con funzione verbalizzante ed il Vicesegretario.
2. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolge interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
3. In tal caso ed in altre circostanze di impedimento, le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal Vicesegretario o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere Comunale più giovane.

Capo III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 47

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendente, nel rispetto di quanto stabilito per Legge e secondo lo Statuto.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copie degli atti preparatori e dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di

accoglimento la richiesta del Consigliere può decidere di riunirsi in seduta segreta, con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte da segreto di ufficio.

Art. 48

Interrogazioni e *Question Time*

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca il Consiglio Comunale per la sola risposta alle interrogazioni. Esclusivamente ed eccezionalmente per tali sedute, non è richiesto in aula il numero legale, stante la relativa finalità e la mancanza di qualsiasi contenuto provvedimentale. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate verbalmente al Presidente da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il tempo massimo riservato alle interrogazioni è fissato in trenta minuti.

Art. 49

Interrogazioni scritte

1. Il Consigliere può presentare interrogazione per iscritto alla quale sarà data risposta scritta.

2. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni.

Art. 50

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art.51

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Presidente stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

Art. 52

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 53

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da 1/5 dei Consiglieri, volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata e predispone gli adempimenti per la discussione.

Art. 54

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta del Consiglio Comunale come primo punto all'ordine del giorno.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 55

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati o discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 56

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 57

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO III PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 58

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 59

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 della legge 18 agosto 2000 n. 267.

3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi non interviene ad una intera sessione ordinaria.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. E pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui agli artt. 9 – 10 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Disposizioni Finali - Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge.

2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Viene pubblicato all'Albo on line per quindici giorni consecutivi e ripubblicato, per ulteriori quindici giorni, dalla sua esecutività.

4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto, finalità e principi	pag. 2
Art. 2	Durata in carica del Consiglio	pag. 2
Art. 3	La sede delle adunanze	pag. 2
Art. 4	Consiglieri Comunali	pag. 3
Art. 5	Deleghe	pag. 3
Art. 6	Prima seduta del Consiglio	pag. 3
Art. 7	Primi adempimenti del Consiglio	pag. 4

CAPO II - IL PRESIDENTE e l'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 8	Ufficio di Presidenza	pag. 4
Art. 9	Presidenza delle adunanze	pag. 4
Art. 10	Compiti e poteri del Presidente	pag. 5

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11	Composizione	pag. 5
Art. 12	Costituzione	pag. 6
Art. 13	Conferenza dei Capigruppo	pag. 6

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 14	Costituzione e composizione	pag. 7
Art. 15	Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag. 7
Art. 16	Funzionamento delle Commissioni	pag. 8
Art. 17	Funzioni delle Commissioni	pag. 9
Art. 18	Competenze delle Commissioni	pag. 9
Art. 19	Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori	pag. 9

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 20	Commissioni di inchiesta	pag. 10
Art. 21	Commissioni di studio	pag. 11

Capo VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 22	Scrutatori - Designazioni e funzioni	pag. 11
---------	--	---------

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I SESSIONI E SEDUTE

Art. 23	Presidenza	pag. 12
Art. 24	Sessioni	pag. 12
Art. 25	Convocazione	pag. 12
Art. 26	Seduta di prima convocazione	pag. 14
Art. 27	Seduta di seconda convocazione	pag. 14
Art. 28	Ordine del giorno	pag. 14
Art. 29	Sedute – adempimenti preliminari	pag. 15

Art. 30	Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 15
---------	--	---------

Capo II - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 31	Ordine durante le sedute	pag. 16
Art. 32	Sanzioni disciplinari	pag. 16
Art. 33	Tumulto in aula	pag. 16
Art. 34	Comportamento del pubblico	pag. 17
Art. 35	Iscrizioni a parlare	pag. 17
Art. 36	Svolgimento degli interventi	pag. 17
Art. 37	Durata degli interventi	pag. 17
Art. 38	Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 18
Art. 39	Fatto personale	pag. 18
Art. 40	Dichiarazione di voto	pag. 19
Art. 41	Verifica del numero legale	pag. 19
Art. 42	Votazione	pag. 19
Art. 43	Irregolarità nella votazione	pag. 19
Art. 44	Verbalizzazione delle riunioni	pag. 20
Art. 45	Revoca e modifica delle deliberazioni	pag. 20
Art. 46	Segretario - Vicesegretario	pag. 20

Capo III - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 47	Diritto all'informazione dei Consiglieri	pag. 20
Art. 48	Interrogazioni e questione time	pag. 21
Art. 49	Interrogazioni scritte	pag. 21
Art. 50	Svolgimento delle interrogazioni	pag. 21
Art. 51	Interpellanze	pag. 21
Art. 52	Svolgimento delle interpellanze	pag. 22
Art. 53	Mozioni	pag. 22
Art. 54	Svolgimento delle mozioni	pag. 22
Art. 55	Emendamenti alle mozioni	pag. 22
Art. 56	Ordini del Giorno riguardanti mozioni	pag. 22
Art. 57	Votazioni delle mozioni	pag. 23

TITOLO III - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 58	Proposta di mozione di sfiducia	pag. 23
Art. 59	Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale	pag. 23
Art. 60	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	pag. 24

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61	Disposizioni Finali - Entrata in vigore – Pubblicazione	pag. 24
---------	---	---------